

## TI\_GERICHTE 52.2001.400 vom 26. Februar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-02-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.400](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.400)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.400 du 26 février 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.400 del 26 febbraio 2002

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Erwägungen

#### E. 40

mq [ PT:  $(2.83 + 2.74 + 0.60) \times (4.40 : 2) - (0.6 \times 2.26) = 12.21$ ; I° P:  $(5.80 + 5.60) \times (4.94 : 2) = 28.15$  ]. In termini percentuali, l'aumento della superficie disponibile supera quindi il 40% . Leggermente meno consistente, ma non per questo trascurabile, è l'aumento della volumetria. Stando ai dati forniti dalla ricorrente, esso sarebbe di soli 88 mc; misura che, rapportata ai 379 mc della costruzione esistente, corrisponderebbe ad un incremento del 23%. In realtà, l'aumento si aggira attorno al 30% , poiché già il volume aggiunto al primo piano ammonta a circa 84 mc [  $(5.80 + 5.60) \times (4.94 : 2) = 28.15$  mq, superficie che moltiplicata per un'altezza di 3.00 m da un volume di 84.45 mc], mentre il volume della legnaia è di circa 40 mc [  $(2.83 + 2.74 + 0.60) \times (4.40 : 2) - (0.6 \times 2.26) = 12.21$  mq, superficie che moltiplicata per l'altezza di m 3.50 da un volume di 42.73 mc ]. Orbene, contrariamente a quanto assume l'insorgente, un simile ampliamento non può essere considerato piccolo ai sensi dell'art. 28 NAPR. È ben vero che in termini assoluti l'aggiunta appare contenuta in pochi metri quadrati. Il concetto di "piccolo ampliamento" non va tuttavia inteso in termini assoluti, ma per rapporto alle dimensioni della costruzione esistente. Pur non potendosi affermare che snaturi l'ambiente, dal profilo quantitativo, non v'è dubbio che l'aggiunta determini una significativa alterazione dell'identità della costruzione esistente. Come la stessa ricorrente rileva, sottolineando i pregi dell'intervento nell'ottica di un riordino della sostanza edilizia esistente, anche dal profilo qualitativo, l'ampliamento modifica in misura ragguardevole l'aspetto architettonico dell'attuale costruzione. Se fosse valutato secondo i criteri applicabili alle costruzioni fuori della zona edificabile (art. 24 cpv. 2 vLPT), non potrebbe essere autorizzato (cfr. DTF 112 Ib 94 seg.). L'aggiunta non risulta inoltre sorretta da esigenze tecniche o da bisogni funzionali. L'attuale costruzione, anche se minuscola, è in grado di assolvere convenientemente la sua funzione abitativa. Essa dispone in effetti di un soggiorno, di un locale cucina/pranzo, di due camere da letto e di adeguati servizi (doccia/WC; lavanderia). È piccola, ma non le manca nulla per essere utilizzata a scopo residenziale anche primario. Privo di rilevanza, da questo profilo, è il fatto che possa essere utilizzata soltanto da una o due persone. Anche ammettendo che la formazione di un bagno possa rispondere ad una necessità oggettiva di adeguare le condizioni di abitabilità dell'edificio agli standard comunemente ammessi, si deve tuttavia negare che l'aggiunta di un'ampia camera da letto (25 mq) sia dettata da un bisogno oggettivo, riconducibile all'attuale situazione dell'immobile. A non averne dubbio, l'aggiunta di un simile locale appare destinata a soddisfare soltanto particolari esigenze personali della ricorrente. Non scaturisce dalle condizioni di fruibilità dell'edificio.

Considerato che l'edificio dispone di uno scantinato, ancor meno giustificata, dal profilo del requisito relativo all'esistenza di reali bisogni tecnici e funzionali, appare infine la formazione dell'ampia legnaia (12 mq), prevista a pianterreno. 4. In esito alle considerazioni che precedono, non si può rimproverare al Consiglio di Stato di aver travalicato i limiti del suo potere cognitivo, interpretando l'art. 28 NAPR in modo lesivo dell'autonomia comunale. Tanto meno gli si può rimproverare di non aver corretto il progetto, riconducendo l'aggiunta nei limiti di un ampliamento ammissibile. Trattandosi di un difetto che non può essere facilmente corretto, non v'è spazio per ripristinare la licenza annullata subordinandola a determinate condizioni. Il ricorso va quindi respinto. La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 28 NAPR di \_\_\_\_\_; 3, 18, 28, 60, 61 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 900.- alla resistente a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.